



BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - 2022

(approvato con Determinazione Segretario Generale n. 425 del 26.09.2022)

Sommario

Articolo 1 – Finalità	2
Articolo 2 – Progetti finanziabili	2
Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione	3
Articolo 4 - Soggetti beneficiari	3
Articolo 5 – Fornitori.....	4
Articolo 6 – Spese ammissibili	5
Articolo 7 - Normativa europea di riferimento.....	6
Articolo 8 – Cumulo	7
Articolo 9 – Presentazione delle domande.....	7
Articolo 10 – Entità del voucher	8
Articolo 11 – Valutazione delle domande e concessione	8
Articolo 12 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher	10
Articolo 13 – Rendicontazione e liquidazione del voucher	10
Articolo 14 – Controlli.....	11
Articolo 15 – Revoca del voucher	11
Articolo 16 – Responsabile del procedimento.....	11
Articolo 17 – Norme per la tutela della privacy.....	12

Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di commercio dell'Umbria - di seguito Camera di commercio - nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0¹, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto "Punto Impresa Digitale" (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle **iniziative di digitalizzazione**, anche finalizzate ad approcci *green oriented* del tessuto produttivo.
2. Nello specifico, con l'iniziativa "Bando Voucher Digitali I4.0 - Anno 2022" si intendono perseguire i seguenti obiettivi:
 - sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all'introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli *green oriented*;
 - promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI umbre, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
 - incentivare modelli di sviluppo produttivo *green driven* orientati alla qualità e alla sostenibilità tramite prodotti/servizi con minori impatti ambientali e sociali;
 - favorire interventi di digitalizzazione e automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante fasi di emergenza sanitaria e alla ripartenza nella fase post-emergenziale.

Articolo 2 – Progetti finanziabili

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (*voucher*), progetti/interventi di digitalizzazione e innovazione da realizzare in Umbria e presentati da singole imprese.
2. Gli interventi di innovazione digitale previsti dai suddetti progetti - e le relative spese di cui all'art. 6 - dovranno riguardare, **per almeno il 60% del costo totale del progetto, una o più tecnologia dell'Elenco 1** - inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi – ed eventualmente una o più tecnologie dell'Elenco 2, purché propedeutiche o complementari a quelle previste all'Elenco 1.

Elenco 1:

- a) robotica avanzata e collaborativa;
- b) interfaccia uomo-macchina;
- c) manifattura additiva e stampa 3D;
- d) prototipazione rapida;
- e) internet delle cose e delle macchine;
- f) cloud, fog e quantum computing;
- g) cyber security e business continuity;
- h) big data e analytics;
- i) intelligenza artificiale;
- j) blockchain (con esclusione del settore dei servizi finanziari);
- k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
- l) simulazione e sistemi cyberfisici;
- m) integrazione verticale e orizzontale;

¹ I termini "Industria 4.0", "Impresa 4.0" o, abbreviato, "I4.0" utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 2, Elenco 1, del presente Bando

- n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;
- o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc).

Elenco 2:

- a) sistemi fintech;
- b) sistemi EDI, electronic data interchange;
- c) geolocalizzazione;
- d) tecnologie per l'in-store customer experience;
- e) sistemi e-commerce, con sistemi di pagamento mobile e/o via internet (**esclusivamente di nuova realizzazione**);
- f) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 210.000,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 7.000,00.
4. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili.
5. Alle imprese in possesso del rating di legalità² verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali di cui all'art. 7.
6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art.28, *comma* 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande nel caso in cui siano arrivate richieste di contributo per un ammontare superiore al doppio dello stanziamento disponibile;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di tutti i settori che, **alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione e liquidazione dell'aiuto**, presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014³;
 - b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio dell'Umbria;
 - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale; nel caso in cui si riscontri

² Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

³ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate tramite PEC a regolarizzarsi e a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante **entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi** dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al contributo;

- e) siano in regolare attività e non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti, stato di crisi dell'impresa o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa attualmente vigente;
 - f) abbiano assolto gli obblighi previdenziali e contributivi (DURC in regola); nel caso in cui si riscontri un'irregolarità contributiva, le imprese saranno invitate tramite PEC a regolarizzarsi e a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto **entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi** dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al contributo;
 - g) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di Commercio dell'Umbria ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135⁴;
 - h) il titolare o il legale rappresentante abbia aderito al servizio "Cassetto Digitale dell'Imprenditore", tramite la piattaforma www.impresa.italia.it; nel caso in cui si riscontri la mancata apertura del cassetto digitale le imprese saranno invitate a farlo tramite PEC entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
2. Al fine di favorire la rotazione nell'accesso ai contributi per i processi di digitalizzazione, le imprese a cui sono stati già erogati contributi a valere sul "Bando voucher digitali I4.0 – anno 2021" della Camera di Commercio, non possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del presente Bando. In caso di presentazione la domanda verrà esclusa.
 3. I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
 4. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di voucher a valere sul presente Bando. In caso di eventuale doppia presentazione sarà tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico
 5. Non potranno partecipare contemporaneamente al presente Bando l'impresa richiedente e altre imprese dalla stessa controllate, direttamente o indirettamente, o controllanti la stessa impresa richiedente o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile; si terrà conto eventualmente solo della domanda presentata prima in ordine cronologico.

Articolo 5 – Fornitori

1. I fornitori non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁵.

⁴ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

⁵ Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano

2. Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione di uno o più fornitori tra i seguenti:
 - *Competence center* di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
 - incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
 - FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
 - Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) – <http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm>);
 - Start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
 - Innovation Manager iscritti nell'albo degli esperti tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o dall'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-dell-innovazione.htm>);
 - **ulteriori fornitori** a condizione che essi abbiano realizzato **nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione** alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2, Elenco 1 del Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre un'autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.
3. Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.
4. Non sono richiesti specifici requisiti per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all'art. 6 comma 1, lett. b).

Articolo 6 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2, comma 2 del presente Bando. Tali spese devono rappresentare **almeno il 50% dei costi ammissibili**;
 - b) acquisto di beni e servizi strumentali nuovi, inclusi dispositivi e spese di connessione,

presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all'art. 2, comma 2 **nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili**;

2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - a) trasporto, vitto e alloggio;
 - b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - c) servizi per l'acquisizione di certificazioni (tranne la certificazione di compatibilità e rispetto del principio DNSH – Do Not Significant Harm);
 - d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
 - e) acquisto di personal computer, notebook, smartphone, tablet, stampanti non 3D e simili;
 - f) acquisto di altra tecnologia che non risulti strettamente funzionale al progetto di digitalizzazione presentato;
 - g) campagne di digital marketing;
 - h) abbonamenti per canoni ordinari di connettività, telefonici, elettrici, investimenti tramite leasing e simili.
3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, **pena la non ammissibilità**, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, comma 2, Elenco 1 del presente Bando, si riferisce la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori. Nel caso di spese relative alle tecnologie di cui all'art. 2 comma 2, Elenco 2, la domanda di contributo – **pena la non ammissibilità** - dovrà contenere la motivazione dell'utilizzo ed il collegamento con le tecnologie dell'Elenco 1.
4. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1° luglio 2022 e fino al 180° giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo. Tale data deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto.
5. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

Articolo 7 - Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime *de minimis* ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013).
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad un'impresa "unica"⁶ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

⁶ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

Si escludono dal perimetro di impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 8 – Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

Articolo 9 – Presentazione delle domande

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 9:00 del 12.10.2022 alle ore 17:00 del 10.11.2022**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
2. L’invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all’invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) modulo di procura per l’invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale www.umbria.camcom.it, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale valida dell’intermediario;
 - b) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.
3. Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato;
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, disponibili sul sito internet www.umbria.camcom.it, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa:
 - **Modulo di domanda**, compilato in ogni sua parte;
 - **Modulo descrizione e dettaglio progetto**, contenente le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):
 - previsione delle tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate all’Elenco 1 dell’art. 2, *comma 2* del presente Bando;
 - previsione delle eventuali ulteriori tecnologie digitali oggetto di intervento tra quelle indicate all’Elenco 2 dell’art. 2, *comma 2* del presente Bando, motivandone le ragioni ed a condizione che esse siano strettamente connesse all’impiego di almeno una delle tecnologie di cui all’Elenco 1;
 - eventuale percorso formativo con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all’art. 2, *comma 2*, del presente Bando, esso si riferisce;
 - ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l’impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di consulenza, costi per formazione, costi per investimenti digitali in

tecnologie;

- **autocertificazione del fornitore** relativa a quanto previsto all'art.5 comma 2 ultimo punto del presente Bando, ove applicabile;
- **preventivi/fatture di spesa.**

Il Modulo di domanda, compilato e regolarmente sottoscritto, dovrà essere trasmesso tassativamente insieme alla pratica telematica, **a pena di esclusione.**

4. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo; i preventivi di spesa, inoltre, non dovranno avere una data antecedente al 1° giugno 2022 e dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati (non saranno ammessi auto preventivi).
5. Alla pratica telematica dovrà essere allegato il modello F23 relativo al versamento dell'imposta di bollo, se il pagamento viene effettuato in questa modalità, come da facsimile disponibile sul sito internet www.umbria.camcom.it (salvo i casi di esenzione).
6. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
7. È necessaria la compilazione:
 - del self assessment (Selfi 4.0) per verificare il proprio grado di maturità digitale-il questionario è disponibile gratuitamente al seguente link <https://bit.ly/Selfi2022>
 - del self-assessment in materia di cybersecurity (PID-CyberCheck) per una prima valutazione del livello di rischio di un attacco informatico proveniente dall'esterno dell'impresa, disponibile gratuitamente al seguente link <https://bit.ly/pidcybercheck>;
8. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 10 – Entità del voucher

1. Il contributo che verrà assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente Bando è riportato nella tabella che segue:

Importo minimo di Investimento (*)	Importo massimo del contributo
euro 5.000,00	euro 7.000,00

(*) *valore minimo del totale delle spese ammissibili relative al progetto presentato dall'impresa;*

Articolo 11 – Valutazione delle domande e concessione

1. È prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all' art. 5 comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

2. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. L'ufficio non procederà ad istruire le ulteriori domande pervenute, salvo il caso di cui al successivo punto 11.
3. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di Commercio relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all'art. 2 del presente Bando e dei fornitori di cui all'art.5.
4. Ai fini del presente Bando l'ordine cronologico di presentazione della domanda è quello attestato dalla data e dal numero di protocollo assegnato dal sistema Webtelemaco di Infocamere. La medesima data costituisce la data di avvio del procedimento amministrativo inerente il presente Bando. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di contributo, sancito dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è assolto di principio con la presente informativa.
5. L'Ufficio competente della Camera di Commercio effettua l'istruttoria amministrativa-formale sulle domande presentate. Al superamento di tale istruttoria il predetto Ufficio effettua, eventualmente coadiuvato da esperti anche esterni alla Camera, la seguente valutazione di merito:
 - attinenza dell'intervento con le tematiche Impresa 4.0 di cui all'art. 2 del presente Bando;
 - appartenenza del fornitore di servizi di consulenza e/o formazione ad una delle tipologie previste dall'art. 5 comma 2 del presente Bando;
 - coerenza dell'eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all'art. 2 del presente Bando.
6. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
7. Il procedimento istruttorio per la concessione del contributo si concluderà entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
8. Una volta completata l'istruttoria, il responsabile del procedimento trasmette gli atti al Segretario Generale per l'adozione del provvedimento di concessione e/o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato.
9. Il provvedimento disporrà, per ciascuna delle domande pervenute, la concessione o il diniego del contributo, che potrà avvenire per mancato superamento dell'istruttoria formale/tecnica o per esaurimento delle risorse disponibili, e riporterà l'elenco delle domande ammesse e finanziate.
10. La graduatoria delle domande ammesse e finanziate sarà oggetto di tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente camerale www.umbria.camcom.it. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
11. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, in seguito a rinunce o decadenze dal contributo o revoche del voucher, la Camera di Commercio procederà, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di approvazione della Determinazione di concessione, alla valutazione delle domande di agevolazione, presentate a valere sul presente Bando, che non hanno inizialmente trovato copertura finanziaria, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 12 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata. A tale proposito si precisa che non saranno accolte in alcun modo richieste:
 - di variazione degli investimenti e delle spese ammesse;
 - di proroga per la conclusione dei progetti, per il pagamento delle spese e per la rendicontazione ai fini della liquidazione del voucher;
 - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - d) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
 - e) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - f) a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del voucher, del rating di legalità.

Articolo 13 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 12 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale www.umbria.camcom.it sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

 - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.umbria.camcom.it), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati. Tali documenti, per essere ammissibili, dovranno riportare la dicitura "Bando Voucher Digitali i4.0 2022 -Camera di Commercio Umbria";
 - c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente tramite: bonifico bancario che riporti esito della transazione (bonifico pagato, eseguito, non mero ordine di bonifico), carta di credito, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione nell'estratto conto bancario o postale, o analoghi strumenti che garantiscano la più completa tracciabilità e che dovranno essere allegati alla domanda di liquidazione del voucher, per dimostrare l'avvenuto pagamento nel periodo di ammissibilità delle spese di cui al comma 4 dell'art.6. Non sarà ammessa a contributo la spesa il cui pagamento è stato effettuato per compensazione. In caso di pagamento a mezzo RiBa, saranno ammesse

le spese limitatamente alle ricevute scadute ed effettivamente pagate entro il termine di cui al comma 4 dell'art.6.

- d) una relazione finale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate e il Report "Zoom 4.0" di *assessment* guidato, realizzato dai Digital Promoter della Camera di Commercio dell'Umbria
2. Tale documentazione, pena la decadenza dal voucher, dovrà essere inviata telematicamente entro 30 giorni dal termine ultimo di chiusura del progetto, come definito all'art.6 comma 4 (ovvero entro 210 giorni dalla data della Determinazione di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo). Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

Articolo 14 – Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 15 – Revoca del voucher

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 13;
 - c) venire meno, prima della liquidazione del voucher, dei requisiti di cui all'art.4, comma 1;
 - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - f) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 16 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento amministrativo riferito al presente bando è la Responsabile della UOS Servizi per la digitalizzazione delle imprese – Contributi per iniziative di promozione del territorio, Dott.ssa Claudia Pattuglia. Per qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a: pid@umbria.camcom.it, tel.075/5748366-247 e 0744/489244.

Articolo 17 – Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio informa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

2. **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è la CCIAA dell'Umbria con sede legale a Perugia in via Cacciatori delle Alpi, 42 – telefono 075/57481, indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@pec.umbria.camcom.it

3. **DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati**

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA dell'Umbria al seguente recapito email: rpd@umbria.camcom.it.

4. **Finalità del trattamento e base giuridica.**

I dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

a) gestire la domanda nelle fasi di:

- istruttoria, amministrativa e di merito, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
- analisi della rendicontazione ai fini della liquidazione del voucher;

b) assolvere ai connessi obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sul sito internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

c) fornire informazioni sulle attività, servizi, eventi ed iniziative istituzionali promosse dalla Camera di Commercio,

La base giuridica del trattamento si rinviene, rispettivamente:

- per la finalità sub a) nell'art. 6(1)(e) del Regolamento (trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento);
- per la finalità sub b) nell'art. 6(1)(c) del Regolamento (il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento);
- per la finalità sub c) nel consenso dell'interessato.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

5. **Obbligatorietà del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per le finalità di cui ai punti a) e b) del paragrafo 3. e quindi per lo svolgimento delle attività previste dal Bando in oggetto, con particolare riferimento alla

presentazione della domanda ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del beneficio richiesto.

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto c) del paragrafo 3. è facoltativa.

6. Dati ottenuti presso terzi

Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall'impresa partecipante anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL).

7. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione

I dati personali saranno trattati all'interno della Camera di Commercio dell'Umbria dai designati del trattamento, personale dipendente e assimilato autorizzato al trattamento (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD e art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dati personali) e da soggetti che trattano dati per conto del titolare nominati responsabili ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, nonché a soggetti controinteressati, partecipanti al procedimento, secondo le modalità indicate dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per esigenze legate alla gestione del procedimento (es. istituti di credito),

Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

8. Periodo di conservazione

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

9. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Nessuna decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell'interessato sarà basata sul trattamento automatizzato dei dati che lo riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione.

10. Trasferimento dati all'estero

La Camera di commercio non trasferisce dati in paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Alcuni servizi, tra cui la posta elettronica, le piattaforme di Web Conferencing e il CRM, potrebbero determinare il trasferimento dei dati trattati in paesi extra Unione Europea (UE). Il rispetto delle condizioni di legittimità di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR è monitorato tramite il fornitore di tali servizi, Infocamere Scpa, nei confronti dei propri subfornitori.

11. Diritti degli interessati

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati diritti, che possono essere esercitati contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa.



Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la CCIAA dell'Umbria ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei propri dati personali;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.

In ogni caso, il titolare ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito: <https://www.garanteprivacy.it>.